



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 42 del 29/04/2019

Oggetto: Approvazione regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori.

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16:25 presso Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^a convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del Dott. Pietro Vetrano e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 16 consiglieri comunali ed assente n. 1.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	ING. FRANCESCO LUPOLI	X	
2	DOTT. LUIGI LATERZA	X	
3	ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
4	MARIKA MANDORINO	X	
5	DOTT. FRANCESCO MARRA	X	
6	GEOM. FABRIZIO MENZA	X	
7	DOTT. PIETRO VETRANO	X	
8	ANTONIO BASTA	X	
9	ROSA TAGLIENTE	X	
10	GIOVANNA TOMAI	X	
11	DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE	X	
12	DR.SSA MARIA SPINELLI	X	
13	DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI	X	
14	SERGIO ANNESE	X	
15	ANGELO DI LENA	X	
16	EMILIANO D'AMATO		X
17	PAOLA ATTROTTO	X	

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 27/02/2019 Responsabile del Servizio DOTT. GIUSEPPE LALISCIA	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data: 06/03/2019 Responsabile del Servizio Finanziario Stefano LANZA
---	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, stabilisce che "il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...)"

- la tutela legale opera, sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale e sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente, qualora il Comune non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente.

Preso atto che per il riconoscimento della tutela legale devono ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione.
- b) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- c) assenza di conflitto di interessi;
- d) conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi.

Considerato, inoltre, che l'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015, ha sostituito l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.

Rilevato che la norma sopra citata colma parzialmente una lacuna dell'ordinamento normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per

gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del suo operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Considerato, inoltre, che l'art. 49 del CCNL di categoria dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001, stipulato il 16 maggio 2001, ha previsto il diritto dei segretari comunali al patrocinio legale, alla stessa stregua dei dipendenti degli enti locali.

Valutato, altresì, di assicurare analoga tutela ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, secondo la disciplina normativa specifica prevista dalla Legge 639/1996.

Considerato che la disciplina della materia impone l'adozione di uno specifico regolamento con il quale sono state normate procedure e introdotte cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese di tutela giudiziaria e l'estensione dell'istituto anche agli amministratori come previsto dall'art. 7 bis del D. L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015.

Rilevata la competenza funzionale della Consiglio Comunale a deliberare in merito, trattandosi di atto regolamentare afferente gli organi e gli uffici, nonché le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 89 del D. Lgs. 267/2000.

Acquisito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il verbale della Commissione consiliare "AA.GG.- P.M." tenutasi in data 09/04/2019, allegato al presente atto

Visto il D.lgs.18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi succedutisi sull'argomento così come da resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti n. 14 voti favorevoli - n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Di Lena e Attrotto), resi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.

Di approvare il regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e

amministratori, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, formato da n. 5 articoli.

Di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. del personale dipendente.

Di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, il suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, con n. 14 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Di Lena e Attrotto), resi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Dott. Pietro Vetrano

Il Segretario Generale

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 791 Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 14/05/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

La presente delibera è stata pubblicata il 14/05/2019 per rimanervi giorni 15 consecutivi

È divenuta esecutiva il 29/04/2019

perché dichiara immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 14/05/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA



COMUNE DI PULSANO

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il rimborso delle spese legali in favore di Amministratori (Sindaci, assessori e consiglieri), segretari e dipendenti comunali che, in ragione del loro mandato o incarico o per compiti istituzionali legittimamente loro demandati o attribuiti, debbano sostenere per difendersi in procedimenti giudiziari o, nelle relative fasi istruttorie, per fatti o atti a loro imputabili direttamente connessi ad attività dai medesimi prestata a favore o nell'interesse del Comune di Pulsano.

Articolo 2 - Procedimenti

2.1 _ Procedimenti civili e penali:

Il rimborso delle spese legali relative ad un procedimento civile o penale è dovuto esclusivamente qualora sussistano tutte le seguenti condizioni essenziali ed inderogabili:

- a) diretta connessione del procedimento alla carica espletata o all'ufficio rivestito;
- b) assunzione dell'onere di difesa sin all'apertura del procedimento;
- c) scelta del legale di comune gradimento, quale espressione del "*ruolo preventivo da parte dell'Amministrazione*" e del "*sistema di assistenza preventiva*" ovvero della "*opzione di comportamento di carattere preventivo da parte dell'Amministrazione*". La scelta del legale compete alla parte ed il "*comune gradimento*" si presume se il Responsabile del Servizio non si oppone alla scelta entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la precisazione che l'unica causa di esclusione del "*comune gradimento*" è collegata a situazioni di conflitto del legale con l'Ente, poiché difende altra parte contro l'Ente.
- d) assenza di conflitto di interessi, quale situazione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione la quale agisce "*anche a tutela dei propri interessi e diritti*" in modo che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi negativamente sui suoi interessi o sulla immagine pubblica;
- e) conclusione del procedimento con una sentenza o con un provvedimento che escluda la responsabilità: il procedimento deve essere concluso con una sentenza che, con specifico riferimento al processo penale, abbia assolto (l'amministratore/i segretari e dipendenti comunali) perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, non potendosi ammettere il rimborso nei casi di semplice archiviazione del procedimento nonché in quelli di assoluzione con formule di natura processuale; è escluso, pertanto, il rimborso nei casi di assoluzione perché il fatto non costituisce più reato o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p.; è, altresì,

escluso il rimborso nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi dell'art. 444 e 459 del c.p.p. (Applicazione della pena su richiesta e casi di procedimento per decreto);

2.2 _ Procedimenti contabili:

Nei giudizi innanzi la Corte dei Conti il rimborso delle spese legali può essere effettuato esclusivamente nel caso in cui la Corte abbia accertato l'assenza di responsabilità. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 bis, d.l. 203/2005, convertito con modifiche nella Legge n. 284/2005, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti della sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Articolo 3 - Ammissibilità del Rimborso

Il rimborso comprende le spese relative all'assistenza di un legale e le spese processuali, ivi compresa la compensazione delle spese, in sede civile, connesse ai vari gradi di giudizio, previa presentazione della relativa documentazione.

Il rimborso può essere effettuato a conclusione di ciascun grado di giudizio, salvo rivalsa da parte dell'Amministrazione nel caso di sentenza definitiva di condanna o di assoluzione con formule diverse da quelle sopra indicate all'art. 2.

Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato ed a tal fine, il dipendente o l'amministratore trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli; il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
- b) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.

Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:

- a) che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;
- b) che il dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente e nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. *(La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari od al competente Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse).*
- c) che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente.
- d) che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto di interessi fra amministrazione e dipendente.

In ogni caso, la mancanza anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2 costituisce legittima causa di diniego di rimborso delle spese legali.

Articolo 4 - Limitazioni del rimborso delle spese

In caso di incarichi a più difensori è ammesso il rimborso delle spese soltanto per quelle relative all'attività giudiziale svolta da un solo difensore, sempreché scelto di comune accordo ai

sensi del precedente art. 2 e nessun rimborso è dovuto in caso di consulenze, indagini tecniche e perizie etc.

In ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la difesa avrà luogo soltanto ed esclusivamente in relazione a quanto strettamente necessario alla difesa in giudizio, alla gravità ed alla complessità della fattispecie, fino alla concorrenza massima della somma calcolata secondo le tariffe e gli onorari professionali al minimo, senza alcuna maggiorazione soggettiva e discrezionale da parte del difensore e di cui all'applicazione del D.M. 55/2014.

Articolo 5 - Entrata in vigore - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione che lo approva e si applica alle fattispecie per le quali l'avviso di garanzia e/o l'atto di citazione a giudizio siano stati notificati successivamente all'entrata in vigore del regolamento costituendo, altresì, riferimento istruttorio alla definizione delle richieste di rimborso già agli atti del Settore Affari Generali.

CONVOCAZIONE COMMISSIONE "AA.GG. - P.R."

d'anno 2019 il giorno 9 del mese di aprile, giusta convocazione nota 7065 del 05/04/2019 si è riunita la suddetta commissione.

Alle ore 8,15 sono presenti i componenti Ficocelli, Degliab, Spinelli, Amore.

Sullega le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Arcangelo Libere.

È altresì presente il responsabile del settore Aff. g. del sc. Le sculture e statue

Si passa ad analizzare il punto all'ord. g. "Approvazione regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori."

Passa ad illustrare il punto la consigliere Spinelli, delegata al contenzioso

Dopo l'illustrazione del punto, il consigliere Ficocelli dichiara di non avere nulla da aggiungere e pertanto si passa alla votazione del punto che vede il voto favorevole di 4 componenti presenti. La riunione termina alle ore 8,45

Il Presidente
Gabriella Scabi

Il Segretario
Arcangelo Libere

Il
Ros. Saliente
Roberto Scabi

Presidente VETRANO

Passiamo al punto n. 10: *“Approvazione Regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e Amministratori”*.

Relaziona la Consigliera Spinelli. Prego, Consigliera.

Consigliere SPINELLI

Grazie, Presidente.

Il presente Regolamento disciplina il rimborso delle spese legali in favore di Amministratori, Sindaci, Consiglieri, Segretari e dipendenti comunali che, in ragione del loro mandato o incarico per compiti istituzionali legittimamente loro demandati o attribuiti, devono sostenere per difendersi in procedimenti di responsabilità civile e penale o per fatti o atti a loro imputabili direttamente connessi ad attività dai medesimi prestata, a favore e nell'interesse del Comune.

Il rimborso delle spese legali è relativo ad un procedimento civile o penale, è dovuto esclusivamente qualora sussistano determinate condizioni essenziali ed inderogabili: la diretta connessione del procedimento alla carica espletata o all'ufficio rivestito; l'assunzione dell'onere di difesa sin dall'apertura del procedimento; la scelta del legale di comune gradimento quale espressione del ruolo preventivo da parte dell'Amministrazione; la scelta del legale compete alla parte ed il comune gradimento si presume se il responsabile del servizio non si oppone alla scelta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione; l'assenza di conflitto di interessi quale situazione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione nel quale agisce, a tutela dei propri interessi e diritti e la conclusione del procedimento con una sentenza o con un provvedimento che escluda la responsabilità.

Il procedimento deve essere concluso con una sentenza che, con specifico riferimento al processo penale, abbia assolto gli Amministratori, i Segretari e i dipendenti comunali perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Il rimborso delle spese legali nello specifico deve essere documentato e l'Amministrazione appunto trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti: la copia della sentenza o del provvedimento definitivo che escluda la responsabilità e la dichiarazione di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o altri soggetti.

In ogni caso, la mancanza anche di una sola delle condizioni degli articoli citati (1 e 2) in precedenza, costituisce legittima causa di diniego di rimborso delle spese legali. Nello specifico, in caso di incarichi a più difensori, è ammesso il rimborso delle spese soltanto per quelle relative all'attività giudiziale svolta da un solo difensore, sempre scelto di comune accordo a quanto precedente citato nell'Art. 2 e nessun rimborso è dovuto in caso di consulenze, indagini tecniche o perizie.

In ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la Difesa avrà luogo soltanto ed esclusivamente in relazione a quanto strettamente necessario alla difesa in giudizio, deve comunque rispettare, senza alcuna maggiorazione soggettiva e discrezionale, da parte del difensore all'applicazione del D.M. 55 del 2014.

Il seguente Regolamento è stato anche discusso in Commissione e ha avuto parere favorevole da parte dei due Consiglieri.

Grazie.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliera Spinelli.

Ci sono interventi?

No. Procediamo con la votazione allora.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n.14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n.2 astenuti su n.16 Consiglieri presenti.

Presidente VETRANO

Votiamo l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n.0 voti contrari, n.2 astenuti su n.16 Consiglieri presenti.